

Lavoro che inizia e finisce in luoghi diversi, tempo per lo spostamento e retribuzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 850 del 16 Gennaio 2017, ha chiarito che i lavoratori che terminano il lavoro in un luogo diverso rispetto a quello in cui è iniziato hanno diritto ad una retribuzione che compensi il tempo impiegato per spostarsi.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, esaminando il caso sottoposto alla sua attenzione da un gruppo di autisti, costretti durante il turno lavorativo a spostarsi dalla sede di lavoro al cd. “posto di cambio”, nel quale la giornata lavorativa finisce, ha chiarito che va retribuito il tempo del lavoratore che impiega per recarsi dal luogo ove termina il lavoro a quello in cui invece era iniziato.

I lavoratori che terminano la loro attività in un luogo diverso rispetto a quello in cui la iniziano hanno diritto ad una retribuzione che compensi il tempo impiegato per spostarsi. E' questo il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione

Il fatto

Il caso trae origine dalla pronuncia con cui la corte d'appello confermava la decisione resa dal tribunale di prime cure e rigettava la domanda proposta dai dipendenti nei confronti dell'azienda, avente ad oggetto il riconoscimento in loro favore, quali dipendenti con mansioni di autista, del diritto alla retribuzione per il tempo relativo allo spostamento presso la sede di lavoro, dal luogo denominato “posto di cambio”, ossia dal posto dove il servizio veniva di fatto a cessare, sulla base degli ordini consegnati presso la sede di lavoro ad inizio turno.

La decisione della corte territoriale faceva leva sull'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 17, lett. c), Rdl n. 2328/1923 in materia di lavoro effettivo, data l'inconfigurabilità di un obbligo per gli autisti di presentarsi ad inizio turno o a ritornare una volta cessato il servizio alla sede di lavoro.

Avverso tale decisione i lavoratori proponevano ricorso per la cassazione della sentenza, denunciando la falsa applicazione del citato articolo 17 e l'erronea interpretazione dello stesso che – a loro dire – implicherebbe invece la remunerazione pro-quota del tempo ulteriore impiegato dal lavoratore con mansioni di autista per il rientro dal servizio in

ogni caso in cui non vi sia coincidenza tra il luogo di inizio e quello di termine della prestazione.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

I Giudici di legittimità, in motivazione spiegavano che il motivo di ricorso meritava accoglimento alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza della stessa Corte, in controversie sostanzialmente analoghe, orientamento al quale il Collegio intendeva dare continuità e secondo cui il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata, non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento).

Posto che il fondamento della norma, proseguiva la Corte, è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda, il diritto all'attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo della separazione del luogo di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l'inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo e la connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna; né la contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine della giornata) incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto.

Per tutto ciò descritto, il ricorso veniva accolto.

In definitiva

La sentenza in esame (nata peraltro per un caso tipico che è quello di autisti di pullman, costretti durante il turno lavorativo a spostarsi dalla sede di lavoro al cosiddetto “posto di cambio”, nel quale la giornata lavorativa finisce, ma che può essere traslata anche ad altre fattispecie) ha definito che il tempo impiegato, nel caso in cui il luogo di inizio lavoro sia differente da quello in cui termina (esclusivamente per necessità logistiche aziendali e di lavoro e non di autonoma scelta del dipendente) deve essere computato in busta paga e considerato lavorativo a tutti gli effetti. Questo comunque ha validità indipendentemente

dal mezzo fisico con il quale il lavoratore si reca al lavoro, a patto che, come detto sopra, siano non coincidenti il luogo di inizio e fine prestazione lavorativa.

Spesso accade che il lavoratore lasci l'auto dove inizia la prestazione lavorativa, con conseguente difficoltà e un dispendio maggiore di tempo per raggiungere questo luogo tutte le volte in cui il lavoro finisce, invece, in un posto diverso. Tutto il tempo a ciò occorrente, pertanto, va considerato come lavorativo e va conteggiato in busta paga. Il dipendente potrebbe ad esempio essere costretto a chiedere un passaggio a qualche collega, a prendere un mezzo pubblico, un taxi o, nella peggiore delle ipotesi, ad andare a piedi, con maggiore dispendio sia di tempo che di denaro. Detto tempo di spostamento ulteriore deve essere quindi compensato.

Per ottenere questo extra sullo stipendio è quindi necessario che il luogo in cui inizia il lavoro sia diverso da quello in cui finisce ed è condizione necessaria ed indispensabile che tale circostanza sia dettata "non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale".

Il riconoscimento del diritto, in conclusione, dipende dal semplice fatto oggettivo della separazione dei due luoghi (di inizio e fine) della prestazione lavorativa, la quale non va dimostrata in alcun modo. Infatti a questo proposito non è indispensabile che il lavoratore si sia recato al lavoro non con la propria auto. L'unico elemento da cui dipende il riconoscimento del diritto alla retribuzione "straordinaria" è la separazione dei luoghi di inizio e fine lavoro.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)